

ESNIE

26396 / 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA

- Presidente -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARÒNI

- Rel. Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6840-2016 proposto da:

[REDACTED] O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
[REDACTED], presso il suo studio, rappresentato e difeso da se
stesso;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE
21, presso lo studio dell'avvocato **[REDACTED]**, che lo
rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3870/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 19/02/2015;

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 07/07/2017 -

CC
Con. 26396
R.G.N. 6840/2016

Rep. —

Recupero Cassato
del 07-11-17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 19 febbraio 2015, ha rigettato l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 69947 del 2009, e nei confronti di Roma Capitale, e per l'effetto ha confermato il rigetto dell'opposizione al verbale di accertamento della violazione dell'art. 158 cod. strada, per sosta del veicolo in doppia fila.

2. Il Tribunale ha rilevato che il veicolo, in assunto munito del permesso invalidi intestato al padre dell'opponente, non era esonerato dall'osservanza dei divieti imposti dal citato art. 158, e che, inoltre, l'opponente non aveva allegato né provato che al momento dell'infrazione il veicolo fosse adibito a trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno.

Per altro verso, non era rilevante la mancanza di sottoscrizione autografa degli accertatori sul verbale notificato, trattandosi di ~~verbale~~ redatto con sistema meccanizzato, e non era ammissibile la contestazione riguardante la qualifica dell'agente accertatore, posto che il modulo prestampato notificato al trasgressore è assistito da fede privilegiata.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Roma Capitale.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso. La parte resistente ha depositato memoria.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, omessa e/o illegittima e/o illogica motivazione.

Il ricorrente assume che il Tribunale non aveva tenuto conto che la norma citata consente la sosta del veicolo in doppia fila a coloro i quali detengono il contrassegno invalidi, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, e che nel caso in esame il verbale impugnato non conteneva alcun riferimento all'intralcio o al disagio scaturito dal veicolo parcheggiato dal ricorrente.

6.1. La doglianza è inammissibile in quanto non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che risiede nel rilievo della mancanza di allegazione e prova che il veicolo, al momento dell'infrazione, era adibito a trasporto della persona invalida, né che era esposto il contrassegno invalidi.

7. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 39 del 1993, nonché vizio di motivazione (omessa, carente, illegittima e/o illogica), e si contesta ~~della~~ ^{nei} norma indicata ~~(ai)~~ verbali di accertamento di violazione del codice della strada, i quali necessiterebbero della sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento.

7.1. La doglianza è manifestamente infondata.

Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli artt. 383, comma 4, 385, commi 3 e 4, reg. esec. cod. strada e 3, comma 2, d.lgs n. 39 del 1993. La norma da ultimo

indicata prevede che, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore (*ex plurimis*, e da ultimo, Cass. 13/05/2015, n. 9815).

8. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione del principio di acquiescenza processuale e ultrapetizione, e si lamenta che, nonostante la controparte non avesse «eccepito alcunché in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente [...], il Tribunale ha inteso d'ufficio di rigettare i motivi di ricorso».

8.1. La doglianza è manifestamente infondata non essendo ravvisabile "acquiescenza" dell'amministrazione alle eccezioni dell'opponente, sul quale soltanto incombeva l'onere di contestare la pretesa sanzionatoria.

9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2719 cod. civ. e 18 d.P.R. n. 445 del 2000, nonché vizio di motivazione (omessa, carente, illegittima e/o illogica), e riferisce che, nei giudizi di merito, aveva disconosciuto la conformità della copia notificata del verbale all'originale, e contestato la validità dell'attestazione di conformità all'originale, ma che l'Amministrazione non aveva assolto l'onere di depositare il documento in originale né idonee attestazioni di autentica.

9.1. La doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato dal Tribunale, e qui ribadito nell'esame del terzo motivo di ricorso, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua

notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato che è parificato *ex lege* al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, e quindi assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che risultano irrilevanti sia il disconoscimento di conformità della copia all'originale, sia mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico (*ex plurimis*, Cass. 06/12/2016, n. 24999; Cass. 18/09/2006, n. 20117).

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 900.00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile, il 7 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 7 NOV. 2017



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordonì

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordonì